



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UFFICIO 1

0020310-24/07/2019-DGSAF-MDS-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 332314 data 25/07/2019, pagina 2 di 2

REGIONI E PROVINCE AUTONOME Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

c.c.

DGISAN

UNAITALIA

unaitalia@unaitalia.com

ASSICA

assica@promopec.it

ASSOCARNI

segreteria@assocarni.it

ASSOAVI

info@assoavi.it

UNICEB

uniceb@tin.it

Oggetto: aggiornamenti in merito alla pre-certificazione di requisiti di sanità animale per l'export.

Si fa seguito alle precedenti note prot. n. 11155 del 03/05/2017, n. 22035 del 29/09/2017 e n. 19961 del 09/08/2018, per fornire il modello aggiornato delle pre-certificazioni dei requisiti di sanità animale per l'export di prodotti di origine animale verso alcuni Paesi extra EU.

Nello specifico, vista la nota DGISAN prot. n. 41948 del 21 giugno 2019, si aggiunge al documento in allegato il requisito per l'Argentina relativo al divieto di utilizzo di colistina e dei suoi sali negli animali le cui carni sono destinate alla produzione di alimenti a base di carne trattati termicamente e/o prodotti a base di carne stagionata.

In proposito, salvo che sia possibile garantire, attraverso apposite procedure validate dal veterinario ufficiale, l'esatta identificazione dei singoli animali trattati con il summenzionato principio attivo e quindi l'esclusione di questi dalla filiera dell'export destinata all'Argentina, il divieto di utilizzo è da intendersi per tutta l'azienda.

Si pregano gli enti in indirizzo di volerne dare massima diffusione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Dr. Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/199

Referenti:

Dr.ssa Benedetta Cappelletti

b.cappelletti@sanita.it 06 5994 6977

Dr. Marco Sordilli

m.sordilli-esterno@sanita.it 06.5994.3809

ATTESTAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA – SUINI ⁽¹⁾

ORIGINE DEGLI ANIMALI – ORIGIN OF ANIMALS

Allevamento di origine Indirizzo
Codice Allevamento identificazione degli animali.....

GARANZIE SANITARIE – HEALTH WARRANTIES

Visti gli atti d’ufficio e (registro aziendale, dichiarazioni di provenienza degli animali, Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica), il sottoscritto Veterinario Ufficiale attesta che gli animali sopra descritti ⁽²⁾ :

- sono nati e allevati in Italia (con esclusione della Sardegna);
- sono stati importati/introdotti da⁽³⁾ _____ e allevati in Italia da almeno 90/120 gg ⁽²⁾ ;
- non sono stati avviati al macello nell’ambito di un programma di eradicazione di malattie infettive contagiose o parassitarie;
- provengono da una zona non soggetta a misure di restrizione a causa di malattie del suino soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle norme OIE;
- provengono da una regione riconosciuta indenne per le malattie del suino dell’ex lista A dell’OIE ⁽⁴⁾;
- provengono da un allevamento nel quale, negli ultimi 180/90/60⁽²⁾ giorni, non è stato evidenziato alcun sintomo (clinico, sierologico o microbiologico) di afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare del suino (MVS).

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale dichiara inoltre che:

- Gli animali oggetto della presente spedizione non sono stati trattati con la colistina e i suoi sali; ARGENTINA
- L’allevamento di origine è situato in una regione nella quale non vi è stata alcuna evidenza di virus MVS negli ultimi 24 mesi. L’allevamento è risultato negativo ai test per malattia, effettuati utilizzando la siero-neutralizzazione o l’ELISA, ad un livello capace di individuare il 20% di prevalenza con una certezza del 95% in data ___/___/___ (nei sei mesi prima della macellazione). I suini sono nati e sono stati allevati nelle seguenti regioni _____ AUSTRALIA
- I suini provengono da un Paese o da una zona del Paese (indicare paese/ zona.....) elencati nell’Annex a dalle autorità sanitarie del MAFF giapponese e sono stati trasportati direttamente in Italia attraversando Paesi elencati nell’Annex a stesso, come idonei ad esportare carni verso il Giappone [Allegare inoltre copia del certificato che ha scortato gli animali vivi all’allevamento dal quale risulti in chiaro il paese/zona di provenienza] GIAPPONE
- Nelle aziende nelle quali i suini sono nati e sono stati allevati non sono stati notificati casi di carbonchio ematico da almeno 2 anni, di brucellosi da almeno 3 anni e di malattia di Aujeszky da almeno 12 mesi prima della macellazione. Inoltre non sono oggetto di misure restrittive per motivi di sanità animale. COREA DEL SUD
- I suini provengono da un allevamento nel quale negli ultimi 6 mesi non sono stati riportati casi di carbonchio ematico, brucellosi, tubercolosi, malattia di Aujeszky, gastroenterite trasmissibile, PRRS e trichinellosi. I suini oggetto della presente attestazione non manifestano segni clinici dell’influenza. CINA
- Nella Provincia da cui provengono gli animali non è stato notificato alcun caso di MVS, peste suina classica, malattia di Aujeszky e malattia di Teschen negli ultimi 12 mesi. Nessun caso di trichinellosi e di carbonchio ematico è stato notificato nell’allevamento di origine dei suini rispettivamente negli ultimi 3 anni e negli ultimi 20 giorni. Nell’azienda di origine non è stata notificata la presenza di segni clinici di malrosso negli ultimi 20 giorni. FED.RUSSA
- Gli animali oggetto della presente spedizione sono nati e sono stati allevati in regioni diverse da quelle riconosciute infette ai sensi del 9 CFR 94.1 (a) che include regioni infette da peste bovina o afta epizootica o inserite nel paragrafo 94.12 (a) che include regioni infette da MVS. Gli stessi animali non hanno mai soggiornato, non sono mai transitati per una regione diversa da quella di cui al punto precedente e non sono mai venuti a contatto con animali che siano nati, allevati o abbiano soggiornato in una regione di cui al 9 CFR 94.1 (a) - peste bovina o afta epizootica. USA
- I suini hanno vissuto sin dalla nascita in allevamenti indenni, situati all’interno della Macroregione (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Trentino Alto Adige) riconosciuta indenne dalla MVS, e non sono stati a contatto con animali provenienti da Regioni non indenni da MVS ai sensi della Decisione della Commissione 2005/779/CE come da ultimo modificata; BRASILE
- I suini sono stati tenuti in un’azienda in cui almeno negli ultimi tre mesi non si sono registrati segni clinici di malattia di Teschen, gastroenterite trasmissibile, tubercolosi, brucellosi suina e carbonchio ematico. INDIA

IL VETERINARIO UFFICIALE

....., lì

DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI – DESTINATION OF ANIMALS

Macello Riconoscimento CE

ALLEGATO al Mod. 4 n. _____/_____

IL PROPRIETARIO O DETENTORE

(1) La presente attestazione vale 10 giorni dalla data di sottoscrizione. (2) cancellare (in modo comunque leggibile) la/le dizione/i non attestabile/i.
(3) indicare il Paese di origine. (4) afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare del suino, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana